



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 12/03/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 febbraio 2013, n. 79

Avviso pubblico per l'erogazione dell'Assegno di cura per i carichi familiari connessi alle non autosufficienze (B.U.R.P. n. 32 del 18.02.2010) - Attivazione procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell'Ambito territoriale di Cerignola, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del R.R. n. 4 del 2007 e s.m.i. e nomina del Commissario ad acta.

1L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Sociale e confermata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle persone e delle famiglie", ha introdotto, tra gli altri elementi di riforma del sistema di welfare regionale, le politiche di contrasto alle nuove povertà, connesse a marginalità sociale, a precarietà economica e lavorativa, a carichi di cura che gravano sulla famiglia.

Più specificamente, l'art. 33 della legge regionale, al comma 2, lett. c), ha istituito uno strumento nuovo in Puglia, sia pur ampiamente sperimentato in altri contesti regionali, quale l'Assegno di cura, contributo economico volto a sostenere i possibili disagi economici sopportati da un nucleo familiare che si faccia carico della cura e dell'assistenza di una persona in condizione di fragilità (anziani e disabili).

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1633 del 30 ottobre 2006, Legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - art. 23 comma 1 lett. c) ed art. 33 comma 2 lett. c) - Istituzione dell'assegno di cura per le condizioni di disagio connesse ai carichi di cura familiari per situazioni di fragilità derivanti da non autosufficienza e disabilità. Approvazione, è stata approvata l'istituzione di tale strumento di sostegno economico e, contestualmente, si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 10.000.000,00 per l'avvio della sperimentazione nel territorio pugliese.

Con successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 1982 del 28 ottobre 2008 sono state stanziare le risorse per il finanziamento della seconda annualità dell'Assegno di Cura, ammontanti ad Euro 15.000.000,00 (successivamente impegnati con A.D. n. 105 del 31.10.2008 della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione sociosanitaria), vincolandone l'assegnazione e l'erogazione agli aventi diritto all'avvio delle azioni regionali da realizzarsi nell'ambito del Piano per le non Autosufficienze finanziato con il Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA) di cui all'art. 1, comma 1264, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), per le quote assegnate alla Puglia per le annualità 2007, 2008, 2009, al fine di favorire il consolidamento della rete delle prestazioni domiciliari, implementare l'attivazione di percorsi per il rientro a casa di persone non autosufficienti ma assistibili a domicilio, nonché la messa a regime della rete pugliese delle PUA (Porte Uniche di Accesso) e UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale).

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1616 dell'8 settembre 2009 ha poi approvato lo

stanziamento di ulteriori Euro 15.000.000,00 per il finanziamento della terza annualità dell'Assegno di cura per le non autosufficienze e le nuove povertà (successivamente impegnati con A.D. n. 98 del 30/09/2009 della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione sociosanitaria), confermando per l'utilizzo di tali risorse i criteri di riparto tra i Comuni e il vincolo di assegnazione al Comune capofila di ciascun Ambito territoriale così come già determinati con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1633/2006.

Con A.D. n. 27 del 4 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 32 del 18/02/2010, è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accesso al contributo economico denominato "Assegno di Cura" - Il annualità.

Sulla base delle previsioni contenute in tale Avviso pubblico, le domande di partecipazione al bando potevano essere presentate esclusivamente on line, attraverso la piattaforma informatica dedicata realizzata e gestita dalla Società in house InnovaPuglia S.p.a. (giuste intese conseguite con A.D. n. 819 del 23 dicembre 2009, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 751/2009), disponibile all'indirizzo web: <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>.

La competenza istruttoria ai fini della formazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo e dell'erogazione dell'assegno spettante veniva attribuita a ciascun Ambito Territoriale Sociale, attraverso la previsione di un innovativo procedimento istruttorio basato su una gestione, appunto, esclusivamente telematica. A riguardo, nondimeno, l'Ufficio regionale Integrazione Sociosanitaria si era reso disponibile a fornire ogni forma di assistenza per la gestione di tutte le eventuali fattispecie con caratteri di peculiarità che i vari Ambiti si fossero ritrovati a dover analizzare.

Con A.D. n. 178 del 30 giugno 2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 123 del 22 luglio 2010, la Dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed Integrazione Sociosanitaria ha dato formalmente avvio alla fase di istruttoria e valutazione delle istanze presentate e, contestualmente, ha approvato, sub allegato A, il Manuale di gestione, nel quale sono state dettagliatamente descritte le modalità di utilizzo della piattaforma telematica per la gestione della fase istruttoria, e sub allegato B, il Vademecum per l'istruttoria delle istanze di assegno di cura, con il quale sono stati forniti agli Ambiti indirizzi puntuali per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'Avviso.

Nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine di partecipazione all'Avviso Pubblico, la Società InnovaPuglia Spa, sulla base dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico e degli indirizzi operativi forniti dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, ha provveduto alla elaborazione dei dati per la attribuzione provvisoria dei punteggi di valutazione secondo i requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai richiedenti, ai fini della formazione delle graduatorie provvisorie per ciascun Ambito Territoriale.

Le suddette graduatorie provvisorie, da intendersi tecnicamente quali elenchi delle domande provvisoriamente ammissibili ordinati in ordine decrescente sulla base dei punteggi parziali corrispondenti ai requisiti previsti dal bando e dichiarati all'atto della presentazione della domanda, sono state rese accessibili ad ogni singolo Ambito territoriale per la propria competenza nell'apposita sezione dedicata della piattaforma telematica sin dal mese di luglio 2010.

Con nota prot. n. 2653 del 1°luglio 2010 l'Ufficio regionale competente ha provveduto a trasmettere agli Ambiti le credenziali d'accesso per la consultazione e la gestione degli elenchi delle domande provvisoriamente ammissibili. Parimenti, con circolare prot. n. 363 del 31 gennaio 2011, trasmessa ai Responsabili dei 45 Uffici di Piano pugliesi, sono stati dettagliatamente illustrati gli adempimenti degli Ambiti territoriali relativamente alla chiusura dell'iter istruttorio ed all'approvazione della graduatoria definitiva.

L'art. 11 (Istruttoria, formazione delle graduatorie e ammissione al contributo) dell'Avviso Pubblico prevedeva, infatti, che ciascun Ambito Territoriale, entro 90 giorni dalla consegna della documentazione presentata dal richiedente il contributo "Assegno di Cura", dovesse provvedere all'approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto residenti nei Comuni costituenti l'Ambito, utilmente posizionati nella graduatoria definitiva, tenendo conto del punteggio ottenuto e della dotazione finanziaria

assegnata a ciascun Ambito Territoriale.

Alla data del 19 luglio 2012, a distanza di due anni dalla trasmissione delle domande provvisoriamente ammissibili, l'Ambito di Cerignola risultava, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio telematico dell'iter istruttorio costantemente svolto dall'Ufficio Integrazione (art. 12 dell'Avviso pubblico) e nonostante le ripetute sollecitazioni allo stesso rivolte dall'Amministrazione regionale finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione della fase procedimentale di competenza dell'Ufficio di Piano, non aver elaborato le n. 1040 istanze di accesso al contributo presentate.

In tale data, pertanto, l'Ufficio Integrazione Sociosanitaria, con nota prot. n. 3063 (inviata con raccomandata A/R ed a mezzo fax), diffidava formalmente l'Ambito territoriale di Cerignola, ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso de quo, ad adempiere con estrema sollecitudine all'istruttoria delle domande di Assegno di cura e a procedere all'approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto, al fine di non ritardare ulteriormente - così vanificandone le finalità - l'erogazione di una misura di sostegno economico, per sua natura urgente ed indifferibile, in favore di persone in condizione di non autosufficienza grave assistiti da familiari in grave disagio economico.

A tale atto della Regione seguiva la nota di riscontro prot. n. 128/UF.P. del 19 settembre 2012 (inviata a mezzo P.E.C.), nella quale l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Cerignola illustrava lo stato di avanzamento dell'istruttoria assicurando che entro il mese di novembre 2012 tutta la procedura sarebbe stata conclusa e si sarebbe addivenuti all'approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari.

Orbene, considerato che alla data del 15 gennaio 2013 risultano ancora n. 717 istanze di accesso al contributo inevase, non può tollerarsi ulteriormente tale ritardo nella conclusione della fase procedimentale di competenza dell'Ufficio di Piano, anche considerate le forti proteste che da singoli cittadini e ancor più dalle associazioni di rappresentanza e tutela, nonché dalle organizzazioni sindacali, giungono alle strutture regionali.

Ciò non solo alla luce dei già menzionati interessi sociali sottesi all'erogazione dell'assegno di cura, ma anche di quanto espressamente previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990, come novellato dalla L. n. 35/2012, che, tra l'altro, giova sottolinearlo, al comma 9 codifica un nuovo ed ulteriore caso di responsabilità disciplinare ed amministrativo-contabile per il dirigente ed il funzionario che omettano o ritardino l'emanazione di un provvedimento amministrativo. Il comma 9-bis, in particolare, regola i casi di inadempimento attraverso l'introduzione di un procedimento surrogatorio che prevede l'individuazione (..) nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, di un soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione". Ed il successivo comma 9-ter stabilisce che, comunque, "decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario".

L'art. 2-bis, poi, completa il quadro normativo introducendo, altresì, meccanismi sanzionatori di natura pecuniaria per le Amministrazioni che ritardino nella conclusione del procedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, con il presente atto l'Amministrazione regionale, in virtù di quanto stabilito dalla normativa nazionale sopra richiamata e dei poteri di verifica, di controllo e sostitutivi conferiti espressamente dall'art. 62 della Legge regionale n. 19 del 2006, così come disciplinati dal regolamento attuativo n. 4 del 2007 agli artt. 18 e 19, con il presente atto attiva nei confronti dell'Ambito territoriale di Cerignola la procedura per l'esercizio dei poteri di sostituzione all'operato inadempiente dell'Ufficio di Piano.

Pertanto, invita l'Ambito di Cerignola a voler provvedere entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla

pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a sanare la situazione di grave inadempimento prodottasi attraverso la conclusione della fase istruttoria di competenza e l'approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo economico denominato "assegno di cura".

A tale scopo nomina, ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 5 dell'art. 19 del regolamento regionale n. 4/2007 e conformemente a quanto disposto dal Comune di Cerignola con nota del Sindaco prot. n. 10/Gab. del 25.01.2013, la dott.ssa Rosaria Claudione, nella sua qualità di Segretario Generale del Comune di Cerignola, Commissario ad acta del procedimento de quo affinché, decorso inutilmente il termine sopra fissato, provveda agli adempimenti in via sostitutiva, e, in via preventiva, affianchi il Responsabile dell'Ufficio di Piano perché ponga in essere ogni dispositivo organizzativo utile a completare la graduatoria entro i 60 gg sopra indicati.

Il Commissario, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 19 del regolamento regionale n. 4/2007, dovrà produrre all'Assessorato al Welfare della Regione Puglia una relazione dettagliata dell'attività svolta.

Copertura finanziaria di cui alla l.r. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44 della Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore:

A voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente riportato;
- di attivare nei confronti dell'Ambito territoriale di Cerignola, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del R.R. n. 4 del 2007 e s.m.i. la procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi;
- di assegnare all'Ambito di Cerignola il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per la conclusione della fase istruttoria di competenza e l'approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo economico denominato "assegno di cura";
- di nominare la dott.ssa Rosaria Claudione, nella sua qualità di Segretario Generale del Comune di Cerignola, Commissario ad acta del procedimento de quo affinché, decorso inutilmente il termine sopra fissato, provveda agli adempimenti in via sostitutiva, e, in via preventiva, affianchi il Responsabile dell'Ufficio di Piano perché ponga in essere ogni dispositivo organizzativo utile a completare la graduatoria entro i 60 gg sopra indicati;

- di demandare alla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed Integrazione Sociosanitaria ogni altro adempimento attuativo;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Avv. Loredana Capone
